



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Eventi calamitosi zona montana veneta 28-31 ottobre 2018

Gestione PSR 2014-2020. Precisazioni

A fronte degli eventi che hanno colpito aree del territorio montano regionale si ritiene utile **richiamare alcuni elementi** previsti dal PSR e dagli Indirizzi Procedurali Generali IPG (DGR 1937/2015 e s.m.i.).

Nel caso in cui **un'operazione finanziata o una superficie oggetto** di impegno patisca le **conseguenze locali dell'evento** verificatosi, ciò rientra a pieno titolo nella nozione di calamità naturale grave secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1306/2013 e dettagliato nel capitolo 4.2 degli **Indirizzi Procedurali Generali** del PSR 2014-2020.

Nel capitolo 4.2 sono altresì indicate le modalità e i tempi con le quali il beneficiario comunica all'Avepa quanto accaduto: *“il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.”*

Si richiama il fatto che il coinvolgimento dell'operazione finanziata o della superficie oggetto di impegno nella calamità è acclarata dai **provvedimenti ricognitivi dell'Autorità di protezione civile** e accertata dall'**Autorità responsabile o dal responsabile del procedimento (Avepa)**.

Per quanto riguarda i **tempi di comunicazione all'Avepa** da parte del beneficiario, stante l'articolazione degli iter di delimitazione delle aree e delle autorità competenti e il complessivo clima emergenziale, si sottolinea che, come formulato negli IPG, **essi sono indicativi e non perentori**.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

L'accertamento della situazione eccezionale consente **al responsabile di procedimento (Avepa)**, di procedere per la singola operazione a:

- concedere alla singola operazione finanziata **proroga ai tempi di esecuzione e ai tempi di rendicontazione** originariamente previsti – congrui al superamento della circostanza puntualmente verificata – senza applicare il relativo quadro sanzionatorio (DGR 1817/2016 e s.m.i.);
- **non richiedere la restituzione degli importi** percepiti o procedere al pagamento di importi spettanti ma ancora non liquidati e **non applicare alcuna riduzione o sanzione** nel caso in cui il **beneficiario non è in grado di completare l'operazione** finanziata o questa risulti compromessa dall'evento prima del suo completamento (DGR 1817/2016 e s.m.i.);
- limitare la sanzione alla **revoca proporzionale degli aiuti negli anni** durante i quali si sono verificate le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, senza procedere al rimborso dell'aiuto ricevuto negli anni precedenti, in caso di inadempienza agli impegni delle misure 10, 11 e 14 (DGR 992/2016 e s.m.i.). **L'impegno o il pagamento possono proseguire negli anni successivi**, in conformità con la sua durata iniziale. Poiché l'evento si è verificato a stagione vegetativa conclusa, si ritiene che non abbia interferito con gli impegni previsti e che quindi essi risultino adempiuti.